



Foto Blaco

Fuga dopo l'incidente, la successiva presentazione alla polizia non fa decadere il reato di "pirateria stradale"

Dl reato di fuga in caso di investimento di una persona ha natura di "reato omissivo di pericolo" e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l'obbligo di fermarsi. In termini più semplici, essendo un reato a consumazione istantanea, il ripensamento non è ammesso. Parola della Cassazione penale (Sez. IV, 22 maggio 2018, n. 22795), secondo cui, in sostanza, si può considerare "pirata" della strada chi semplicemente si allontana dal luogo del sinistro, anche se abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia. Comparire dopo non basta: infatti, la finalità della norma, oltre che consentire l'identificazione delle persone coinvolte, è "anche quella di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell'incidente".

Il giudizio riguardava un caso di lesioni stradali, peraltro lievi, avvenuto a Lecce: un automobilista, non avvedendosi della presenza di un ragazzino che stazionava sul margine destro della strada, di sera, in una zona scarsamente illuminata, lo aveva investito procurandogli delle ferite guaribili in 15 giorni. Certo un investimento stradale è sempre qualcosa di grave, ma il danno rispetto a ciò che sarebbe potuto succedere poteva considerarsi poco più di un'inezia. Solo che, ad aggravare la posizione del conducente, c'era la pesante accusa di essersi dato alla fuga. C'è da dire, però, che lui si era però presentato alla polizia. Questo non bastava? Uno che fugge – secondo la logica difensiva – lo fa per evitare di essere identificato. Il nostro conducente, invece ha dimostrato di non perseguire un'intenzione del genere nel momento in cui, recatosi negli uffici di polizia, aveva allungato all'ispettore il proprio documento di identità. Peccato che, ai fini del perfezionamento del reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6 del codice stradale, secondo la Cassazione, risulta irrilevante la successiva presentazione alla polizia (in senso conforme si era già pronunciata Cass. Sez. IV, n. 11195 del 12 febbraio 2015).

In caso di incidente bisogna fermarsi, punto e basta: anzi, quest'obbligo riguarda non solo il presunto autore del sinistro, ma tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente. Lo ha ricordato di recente sempre il Supremo Collegio stabilendo che:

“ai fini della configurabilità del reato di omissione di soccorso ai sensi dell’art. 189 CdS non costituisce antecedente necessario la circostanza di essere responsabile del sinistro occorso, giacché il dovere di prestare soccorso alle persone ferite sussiste in capo a tutti coloro che siano stati genericamente coinvolti nell’incidente e non solo su chi lo ha causato” (Cass. pen. Sez. IV, 17 maggio 2017, n. 33761). E se non solleva dalla responsabilità il presentarsi successivamente alla polizia, non è nemmeno sufficiente la giustificazione di essersi attivati per chiamarla quando ancora ci si trovava nell’area del sinistro. A rendere esplicito il concetto è stata, per parte sua, la Corte d’Appello de L’Aquila in una sentenza del 25 gennaio 2012: *“ha luogo la violazione del disposto normativo di cui all’art. 189, comma 7, CdS”* – dice la Corte – *“ogni qualvolta l’automobilista imbattutosi in un sinistro stradale, si allontani dal medesimo, seppure solo aver avvisato telefonicamente le competenti autorità di polizia. In tal senso deve, invero, rilevarsi che ai fini della prestazione dell’assistenza occorrente ai feriti, non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima ed in primo luogo a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito da altri veicoli. Il delitto in considerazione, pertanto, sussiste anche qualora l’agente si sia allontanato dal luogo dell’incidente dopo aver richiesto l’intervenuto dell’autoambulanza”*.

In sostanza occorre farsi identificare immediatamente, contribuire alla ricostruzione del sinistro, assicurarsi che gli infortunati vengano soccorsi. E questo vale a prescindere che ci siano più o meno dei feriti, perché come insegna la Corte d’Appello di Taranto nella sentenza dell’8 agosto 2012: *“... Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, del C.d.S. è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse”*.

Tutt’altra questione è quella della presentazione spontanea di chi fugge in relazione alla possibilità del suo arresto.

Sancisce l’ottavo comma dell’art. 189 CdS che *“Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”*. Il comma 8-bis aggiunge: *“Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto ... , si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6”*. In sostanza, chi si costituisce entro 24 ore evita l’arresto”.

A proposito dell’arresto, però, nasce per gli operatori di polizia un problema non da poco. Siccome si tratta di una misura che presuppone la “flagranza”, cioè gli agenti per poter procedere dovrebbero avere assistito con i loro occhi all’incidente, una circostanza di questo tipo risulterà di assai difficile realizzazione in concreto. Di regola, successo il sinistro qualcuno chiama i soccorsi ed è inevitabile che la

polizia giunga a cose fatte. Il codice di procedura, per queste evenienze ha elaborato il concetto di “quasi flagranza”, nel caso di chi dandosi alla fuga dopo il fatto sia inseguito oppure nell’ipotesi in cui sia sorpreso “immediatamente dopo” con cose o tracce che indicano che egli ha commesso il reato poco prima (es. ammaccatura sulla carrozzeria, tracce di sangue, fanaleria rotta, ecc.).

Certo si tratta di situazioni controverse che hanno indotto la Cassazione ad intervenire a più riprese sul punto. *“...In caso di incidente stradale con danno alle persone – ha sostenuto la Corte - “l’esclusione dell’arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattrore, previsto dall’art. 189, comma 8 bis Cds, non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., ma le dà per presupposte; affinché, quindi, possa procedersi all’arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l’arresto, ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattrore”* (sez. IV, 8 marzo 2017, n. 29759).

Ancora, in tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede - a differenza del caso dell’inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Cass. pen. Sez. IV Sent., 26 ottobre 2017, n. 53553). Nella circostanza la Corte aveva ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, erano stati sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorrevano alle cure mediche per le lesioni riportate. Insomma, non basta individuare il fuggiasco sulla base della descrizione fornita dai testimoni, ma occorre che l’autore al momento della sua individuazione sia sorpreso con le tracce che lo riconducano all’incidente. Chiude la questione l’Alta Corte stabilendo che *“... È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di ‘quasi flagranza’, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato”* (Cass. pen. Sez. IV Sent., 13 aprile 2017, n. 23162). In questo caso l’arresto era stato eseguito all’esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti. ■

Presidente Fondazione ASAPS SS U